



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE
Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale

Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 4 - 040676612 – www.guardiacostiera.gov.it/trieste

ORDINANZA N. 01 /2018

DIVIETO DI AVVICINAMENTO A NAVE MILITARE

Località: Ormeggio 57 - Porto di Trieste

Data: dal 30 gennaio al 3 febbraio 2018

Il Comandante del Porto di Trieste

- VISTA** la propria Ordinanza n. 43/2014 in data 28.10.2014 sulla disciplina della navigazione negli ambiti portuali e nella rada del porto di Trieste;
- CONSIDERATO** che nel periodo compreso tra il giorno 30 gennaio ed il 3 febbraio 2018 l'unità della marina militare statunitense denominata "USS ROSS" sarà ormeggiata in questo porto e ritenuto necessario dettare specifiche disposizioni per garantire la sicurezza della nave militare;
- VISTI** gli artt. 30 ed 81 del Codice della navigazione nonché 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che nel periodo compreso tra il 30 gennaio ed il 3 febbraio 2018, l'unità della Marina Militare Statunitense denominata "USS ROSS" sarà ormeggiata presso il molo VII - banchina n. 57 - del porto di Trieste.

Per quanto sopra,

ORDINA

Articolo 1
(Interdizione e divieti)

Nel periodo indicato nel "RENDE NOTO", nello specchio acqueo prospiciente l'ormeggio della nave militare *USS ROSS*, è fatto divieto a chiunque di avvicinarsi a meno di 200 metri dalla predetta unità navale militare.

Articolo 2
(Deroghe)

Dal divieto di cui al precedente articolo sono esentati:

- le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia, militari in genere e quelle adibite ad un pubblico servizio in ragione del proprio ufficio;

Tutte le unità che a qualunque titolo avessero necessità di accedere all'interno dello specchio acqueo interdetto sono tenute a richiedere una preventiva autorizzazione alle unità militari e/o di Polizia impegnate in servizio di vigilanza e pattugliamento.

Articolo 3
(Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito, saranno puniti ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto), ovvero ai sensi dell'art. 1174 o dell'art. 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio ed inserimento nella sezione Ordinanze del sito internet istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/trieste.

Trieste, li 30.01.2018

p. IL COMANDANTE t.a.
IL COMANDANTE IN II
C.V. (CP) Ugo FOGHINI

